

Criteria e modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dell'art. 35bis legge regionale n. 13/2007 e ss.mm. e del R.R. n. 19/2008, così come modificato dal Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n. 13.

1. Normativa di riferimento

Il direttore tecnico è una figura professionale obbligatoria nell'ambito di attività delle agenzie di viaggi e turismo, ne assume la responsabilità tecnica ed è legato ad essa da un vincolo di esclusività.

L'art. 35bis comma 2) della legge regionale n. 13/2007 così come modificato dall'art. 29 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n. 7 del 2018 cita testualmente "Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

Il Regolamento regionale 28 aprile 2020 n. 13 ha modificato, tra l'altro, l'art. 12 del regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 adeguandolo al dettato dell'art. 35bis comma 2) della legge regionale n. 13/2007 e ss.mm..

Il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", agli artt. 27 e 29 prevede il riconoscimento dell'attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo, se in possesso di determinati requisiti.

2. Destinatari dell'applicazione dell'art. 35bis comma 2 legge regionale 13/2007, R.R. 19/2008 e modulistica occorrente

I titolari di agenzia di viaggi che hanno svolto la relativa attività per almeno:	5 anni consecutivi Modello DT SCIA+ Modello 206a
oppure I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggi e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno: (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede rappresentanza esterna, autonomia decisionale, tecnica e amministrativa di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia)	3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni OPPURE 4 anni consecutivi + titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni Modello DT SCIA + Modello 206bc

	<p>3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo</p> <p>Modello DT SCIA + Modello 206d</p>
--	--

<p>I dipendenti o lavoratori subordinati di agenzia di viaggi ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno: (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, corrispondente al IV livello o livello superiore del C.C.N.L. del settore agenzie di viaggi)</p>	<p>5 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>6 anni consecutivi + titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni</p> <p>Modello DT SCIA + Modello 206ef</p>
--	--

Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività assuma, da contratto, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale essendo caratterizzata da autonomia decisionale, tecnica e amministrativa.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali se la loro attività prevede, da contratto, autonomia esecutiva ma non decisionale.

Sono equiparati ai titolari i soci che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio i soci la cui attività è riconducibile a semplice autonomia esecutiva.

3. Modalità di presentazione della S.C.I.A.

Possono richiedere il riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'art. 35bis comma 2 della Legge Regionale n.13/2007 e dell'art. 12 del Regolamento Regionale 19/2008, soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di legge, devono assumere l'incarico in un'agenzia di viaggi e turismo operante nel Lazio.

La data di decorrenza della titolarità dell'agenzia è quella del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di presentazione della S.C.I.A.

L'attività di agenzia di viaggi deve essere continuativa. La stessa non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A di direttore tecnico.

Il riconoscimento dell'esperienza professionale è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. ai sensi

dell'articolo 19 della L. 241/1990 e s.m.i. alla Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo - Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista, esclusivamente per PEC all'indirizzo advprotur@regione.lazio.legalmail.it, su modulistica adottata dalla struttura competente e pubblicata on line sul sito istituzionale.

La SCIA attiva contestualmente la richiesta e la procedura per l'iscrizione nel relativo elenco regionale.

In caso di SCIA incompleta, si applicherà il comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990:

“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”

4. Documentazione da allegare alla S.C.I.A.

Le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A. vengono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Alla S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata la documentazione attestante la decorrenza del periodo lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti tra il segnalante e l'agenzia di viaggio, così come indicato nei relativi modelli.

Estratto D.Lgs. 9-11-2007 n. 206

Capo III

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale.

27. Requisiti in materia di esperienza professionale.

1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV.

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;

oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;

oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.